



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 23 febbraio 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 20/2021/INPR, con la quale sono stati ripartiti fra i Magistrati in servizio presso la Sezione i controlli rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR, con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 4/2023, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di

indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità", concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 bis del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi euro - unitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost., sentenza n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"attuazione dei programmi di spesa" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "anche in prospettiva" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari inerenti al Comune di Arquà Petrarca (PD), la Sezione nell'ultima deliberazione, relativa al Bilancio di previsione 2019-2021 e al Rendiconto 2019 (n. 177/2022/PRSP):

- rilevava la tardiva approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 e del Rendiconto

2019, nonché il superamento dei termini per l'invio a Rendiconto dei dati alla BDAP; raccomandava per il futuro la puntuale osservanza dei termini stabiliti in materia dal legislatore;

- rilevava il mancato rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

- rilevava un disavanzo di amministrazione pari ad € - 239.625,71 e si riservava di effettuare le verifiche sulla copertura dello stesso, nel corso dell'analisi dei successivi cicli di Bilancio;

- raccomandava, nuovamente, un attento e costante monitoraggio dei residui mantenuti in Bilancio e sull'efficacia dell'attività realizzata al riguardo dai soggetti esterni all'Ente stesso, allo scopo di incassare i crediti vantati; si riservava di effettuare il monitoraggio sull'andamento delle riscossioni nell'ambito delle verifiche sui Rendiconti dei successivi esercizi;

- raccomandava all'Ente l'adozione di ogni misura organizzativa volta a rendere più fluida la gestione di cassa, nonché il rispetto dell'indicatore di tempestività dei pagamenti;

- rilevava il mancato rispetto del parametro P4 (Sostenibilità debiti finanziari);

- raccomandava un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionale al mantenimento degli equilibri gestionali.

A seguito dell'esame dei questionari/relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2020-2022 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2020, nonché degli schemi di Bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), è emersa la situazione di seguito rappresentata.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Equilibri di bilancio

Gli equilibri (corrente e finale) del Bilancio di previsione 2020-2022, risultanti dagli schemi trasmessi dall'Ente alla predetta Banca dati, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del D. lgs. 167/2000.

L'approvazione del predetto Bilancio e la trasmissione dei dati alla BDAP (compreso il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi) è avvenuta entro i termini normativamente previsti.

RENDICONTO 2020

Equilibri di bilancio

Gli equilibri del Rendiconto 2020, risultanti dagli schemi trasmessi dall'Ente alla citata Banca dati, sono così rappresentati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP	Rendiconto 2020
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	136.482,39
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	48.411,45
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	184.893,84
Equilibrio di bilancio (W2)	61.116,14
Equilibrio complessivo (W3)	80.550,19

Si precisa che l'avanzo è stato applicato nei limiti di quello determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione, nel rispetto dell'art. 1, commi 897 e 989, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica, sia in sede previsionale che a Rendiconto.

Risultato di amministrazione

Risultato di amministrazione	Rendiconto 2020
Fondo cassa	463.716,76
Residui attivi	648.582,39
Residui passivi	775.059,92
FPV	43.946,14
Risultato di amministrazione	293.293,09
Totale accantonamenti	225.344,75
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>147.839,46</i>
Totale parte vincolata	123.777,70
Totale parte destinata agli investimenti	56.300,81
Totale parte libera	- 112.130,17

In occasione dell'esame sul Rendiconto dell'esercizio 2019 (deliberazione n. 177/2022/PRSP), la Sezione accertava un disavanzo di amministrazione pari ad € - 239.625,71, derivato, in particolare, dall'applicazione degli accantonamenti al FCDE e al Fondo contenziosi.

In merito alle modalità di copertura di tale disavanzo, con provvedimento C.C. n. 25

dell'11 settembre 2020, avente ad oggetto “Disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2019 – provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188, D.lgs. 267/2000”, l'Ente proponeva di applicare agli esercizi 2020/2022 le seguenti quote di ripiano: euro 105.825,71, da recuperare nell'esercizio 2020, euro 66.900,00, da recuperare nell'esercizio 2021 ed euro 66.900,00, da recuperare nell'esercizio 2022.

La copertura della quota di disavanzo da ripianare per l'esercizio 2020, pari ad € 105.825,71, viene confermata dai dati indicati in BDAP. In particolare, si rileva che tale quota risulta indicata nei prospetti “Verifica equilibri” e “Quadro generale riassuntivo” del conto consuntivo 2020.

Dall'analisi dei dati BDAP emerge però che l'Ente, nell'esercizio considerato, non ha rispettato il parametro previsto dal DM 28 dicembre 2018, Indicatore 12.4 “Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio”, pari al 7,48%. (mentre il disavanzo iscritto in spesa del conto del Bilancio/Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate non deve superare la soglia dell'1,20%).

A seguito di istruttoria, l'Ente ha relazionato come segue: “Con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dell'11/09/2020 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2019 e a seguito del ricalcolo del FCDE e l'inserimento di un fondo accantonamento spese potenziali è stato rilevato un **disavanzo** lettera e) di € 239.625,71.

Con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 25 dell'11/09/2020, è stato approvato il piano di rientro dal disavanzo, in n. 3 esercizi garantendo la copertura integrale del disavanzo entro l'esercizio finanziario 2022 con le seguenti rate:

- € 105.825,71 per l'anno 2020
- € 66.900,00 per l'anno 2021
- € 66.900,00 per l'anno 2022

Nel 2020 il comune di Arquà Petrarca ha coperto un maggiore importo rispetto il preventivato. Oggettivamente nel rendiconto 2020 il disavanzo di amministrazione rilevato ammontava ad € 112.130,17 con un recupero superiore al preventivato ovvero € 105.825,71 (precisamente € 127.495,54 = € 239.625,71 disavanzo 2019 meno € 112.130,17 disavanzo 2020).

Per completezza di informazione già dal consuntivo 2021 il disavanzo è stato completamente riassorbito con la determinazione di un avanzo disponibile lettera e) di € 22.552,66.

Alla luce di quanto sopra ancorché “l'indice di sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio” fosse negativo non ci sono state ripercussioni negli equilibri finanziari e nella gestione amministrativa per l'anno 2020 e per gli anni successivi”.

Il Collegio rileva il superamento del parametro in questione, dando comunque atto del positivo percorso, intrapreso dall'Ente, di rientro dal disavanzo accertato in sede di approvazione del Rendiconto per l'anno 2019.

Gestione dei residui e capacità di riscossione

L'ammontare dei residui attivi al 31.12.2020 è pari ad € 648.582,39, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (quando ammontavano a € 839.997,97). La composizione degli stessi è di seguito rappresentata:

- residui attivi da gestione di competenza - € 205.325,21 (31,66% del totale);
- residui attivi da gestione dei residui - € 443.257,18 (68,34% del totale).

Si rileva un tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi totali migliorabile, pari al 42,89%. In particolare, la gestione dei residui evidenzia in quelli del titolo I una percentuale di riscossione medio-bassa, pari al 30,56%:

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2020 (iniziali + riaccertati) (a)	Rendiconto 2020 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui	171.875,37	52.520,75	30,56%
Tit. 3 residui	185.882,24	125.741,10	67,65%
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2020 accertamenti (a)	Rendiconto 2020 riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)
Tit. 1 competenza	851.308,42	797.284,66	93,65%
Tit. 3 competenza	299.213,52	225.690,61	75,43%

Per quanto concerne la movimentazione delle somme rimaste a residuo, si evidenziano le seguenti percentuali di riscossione, relative alle voci indicate:

- Recupero evasione - residui attivi al 01.01.2020 pari a € 839.997,97 e residui riscossi al 31.12.2020 pari a € 332.901,71 (39,63% di riscossione);
- IMU/TASI - residui attivi al 01.01.2020 pari a € 131.696,07 e residui riscossi al 31.12.2020 pari a € 19.700,45 (14,96% di riscossione);
- TARSU/TIA/TARI/TARES - residui attivi al 01.01.2020 pari a € 5.735,46 e residui riscossi al 31.12.2020 pari a zero;
- FITTI ATTIVI E CANONI PATRIMONIALI - residui attivi al 01.01.2020 pari a € 135.502,66 e residui riscossi al 31.12.2020 pari a € 64.511,16 (47,61% di riscossione).

Le difficoltà emerse per la capacità di riscossione dell'Ente sono state già oggetto di rilievo da parte di questa Sezione in sede di controllo sui Rendiconti degli esercizi precedenti (deliberazioni nn. 183/2021/PRSP e 177/2022/PRSP). L'Ente, nell'ultima deliberazione richiamata, aveva informato circa le azioni intraprese al fine di rendere più efficiente l'attività di riscossione e aveva altresì comunicato i dati dell'andamento degli incassi fino all'esercizio 2021.

Si richiama, pertanto, il contenuto della predetta deliberazione in merito e si invita il Comune di Arquà Petrarca a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti mantenuti in Bilancio, raccomandando l'adozione di ogni misura utile a consentire di marginalizzare il rischio di perdita.

Riscossione a seguito di attività di verifica e controllo IMU

In sede istruttoria sono state chieste le motivazioni della risposta negativa alla domanda preliminare: *“L’Ente ha provveduto alla nomina del funzionario responsabile della riscossione ex art. 1, co. 793, legge n. 160/2019?”*.

Nel merito, è stato comunicato che: *“Con riferimento al punto si conferma che il comune di Arquà Petrarca non ha provveduto alla nomina diretta del funzionario responsabile della riscossione in quanto la riscossione coattiva è affidata alla Agenzia per la riscossione e ai soggetti previsti dall’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. La responsabilità e il potere di effettuare attività di accertamento dei tributi e riscossione delle entrate è affidato al responsabile apicale che, in assenza di una nomina ad altri funzionari dell’ente, dovrebbe rimanere il diretto responsabile. In questo senso si ritiene di poter interpretare il dettato del comma 793 della legge di stabilità per il 2020 (legge 160/2019)”*.

La Sezione prende atto di quanto comunicato dall’Amministrazione comunale.

SITUAZIONE DI CASSA

Situazione di cassa	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	463.716,76
Importo dell’anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell’art. 222 del TUEL	433.362,00
Cassa vincolata	0,00
Tempestività dei pagamenti	44,52

L’Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture del tesoriere e quelle dell’Ente.

Dall’analisi dei dati contenuti nella documentazione istruttoria a disposizione della Sezione e in BDAP, emerge che anche in questo esercizio lo stesso ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria, restituendola nel corso del 2020. In particolare, nella relazione dell’Organo di revisione si legge che: 1) l’importo dell’anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell’art. 222 del TUEL è pari a € 433.362,22; 2) l’importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti è pari a zero; 3) i giorni di utilizzo dell’anticipazione sono 140; 4) l’importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata è di € 174.867,07; 5) l’importo dell’anticipazione non restituita al 31/12 è zero; 6) l’importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12 è di € 1.549,43.

La Sezione, nel prendere atto che al termine dell’esercizio 2020 l’anticipazione risulta essere stata restituita per intero, richiama le raccomandazioni sull’adozione di ogni misura organizzativa volta a rendere più fluida la gestione di cassa, al fine di evitare il ricorso in via ordinaria alla predetta anticipazione (deliberazione n. 177/2022/PRSP).

La cassa vincolata al 31.12.2020 risulta, poi, pari a zero. A tale riguardo, alla domanda

preliminare “L’Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020?”, è stato risposto “Sì”. L’Organo di revisione, nella propria relazione sul Bilancio di previsione 2020-2022, ha precisato che: “L’Ente non ha vincoli di cassa nei tre esercizi precedenti. In ogni caso esso è dotato di un sistema contabile atto a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere”.

L’Ente registra un indicatore di tempestività dei pagamenti positivo, pari a 44,52 giorni per l’anno 2020 (dati BDAP).

Il superamento di tale indicatore era stato rilevato da questa Sezione anche nel corso dei precedenti esercizi (deliberazioni nn. 183/2021/PRSP e 177/2022/PRSP). In particolare, era emerso che le difficoltà nel rispettare i tempi di pagamento erano dovute ad una pianta organica molto ridotta, il cui rafforzamento era fortemente condizionato dalla scarsa capacità assunzionale. Al riguardo, l’Amministrazione comunale aveva comunicato di avere allo studio soluzioni per superare il problema.

Pertanto, la Sezione si era riservata di verificare l’esito delle misure adottate dall’Ente, per eseguire i pagamenti nei termini di legge, in occasione dell’esame dei Rendiconti degli esercizi successivi.

Si raccomanda di assicurare per il futuro l’esecuzione dei pagamenti nei termini di legge.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2020
Debito complessivo a fine anno	1.606.511,47

L’Ente dichiara di non avere in essere né garanzie, né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. Il Comune dichiara, altresì, di non avere in essere operazioni di finanza derivata.

Rinegoziazione di mutui

L’Ente, nell’esercizio considerato, ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui:

	IMPORTO
Mutui estinti e rinegoziati	1.139.442,02
Risorse derivanti dalla rinegoziazione	121.078,44
di cui destinate a spesa corrente	121.078,44
di cui destinate a spesa in conto capitale	0,00
Contributi ricevuti ai sensi dell’art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, come introdotto dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, in caso di estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari	0,00

Come si evince dalla tabella sopra riportata, le risorse derivanti dalla suddetta rinegoziazione (€ 121.078,44) sono destinate alla spesa corrente. Al riguardo, il D.L. 19/06/2015, n. 78, all’art. 7, comma 2, stabilisce che “Per gli anni dal 2015 al 2023, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli

obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione”.

ORGANISMI PARTECIPATI

L’Organo di revisione, nella propria relazione, dà atto che nessuna società partecipata, ad eccezione del Consorzio Padova Sud, ha conseguito perdite di esercizio. In merito al citato Consorzio lo stesso Organo rappresenta che: *“Come già riferito nella relazione al consuntivo al 31 dicembre 2019 la Corte dei conti con delibera n. 97/2019/PRSP del 9 aprile 2019 ha evidenziato che in relazione alla partecipazione nel Consorzio Padova Sud il comune di Arquà Petrarca avrebbe dovuto accantonare la quota parte di deficit patrimoniale di competenza del comune e pari a € 161.421,11. In data 18 giugno 2020 il Tribunale di Rovigo, con sentenza al ricorso 1/2020 del RG, ha omologato l’accordo di ristrutturazione del Consorzio Padova Sud, che comporta che il potenziale deficit patrimoniale del consorzio sia azzerato con conseguente decadenza dell’obbligo di accantonamento. In relazione alle altre società ed enti partecipati si è verificato che non si hanno situazioni tali da importare l’accantonamento di quote al fondo perdite partecipate”.*

Considerate le forti perdite subite negli anni della partecipata “Consorzio Padova Sud”, la Sezione raccomanda un attento monitoraggio della stessa e, più in generale, dei propri organismi partecipati, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul Bilancio comunale.

Inoltre, è stato risposto negativamente per quanto riguarda gli ulteriori profili assoggettati a controllo, dall’analisi del questionario è emerso che alla domanda preliminare: *“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, l’Ente ha provveduto ad approvare entro il 31 dicembre una relazione sull’attuazione del piano, con indicazione dei risultati conseguiti, ai sensi dell’art. 20, co. 4, Tusp?”.*

A seguito di richiesta di chiarimenti, è stato comunicato che: *“Si tratta di un mero errore materiale in quanto la relazione di cui all’art. 20 comma 4 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 è contenuta nel piano delle razionalizzazioni ed è stata trasmessa a codesta Corte dei conti ed al MEF”.*

La Sezione invita l’Ente, per gli esercizi successivi, ad assicurare la corretta compilazione del questionario.

ULTERIORI CONTROLLI

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall’Organo di revisione, che, per l’esercizio 2020:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- il Comune di Arquà Petrarca ha approvato il Rendiconto 2020 in data 27 luglio 2021, oltre il termine di legge. Inoltre, anche la scadenza per l’invio degli schemi di Bilancio e degli indicatori finanziari tramite BDAP non è stata rispettata (l’invio è stato effettuato in data 21 luglio 2021, oltre il termine previsto per l’approvazione del Rendiconto 2020).

L'Ente, pertanto, è stato invitato a chiarire se sono state poste in essere assunzioni, in violazione dell'art. 9, commi 1 quinquies e ss., del D. L. n. 113/2016 e s.m.i., nonché se sono stati osservati gli ulteriori divieti e le prescrizioni previste nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini di cui sopra; il Comune ha risposto quanto segue: *“L'approvazione del rendiconto 2020 oltre i termini di legge, è da ascrivere alla mancanza di personale dell'area finanziaria, nonché alla riorganizzazione dell'attività amministrativa dopo lo scioglimento dell'Unione dei Comuni dei Colli Euganei avvenuto con delibera n. 61 del 28 novembre 2019, e con effetto 31 dicembre 2019. Si sottolinea che il responsabile amministrativo è comandato da altro Ente, territorialmente attiguo, per 5 ore settimanali. Si conferma che, nelle more di approvazione del consuntivo 2020 e dell'invio della documentazione nel portale BDAP e quindi relativamente alla violazione dell'art. 9 commi 1 quinquies e ss. del DL 113/2016 e s.m.i., non sono state poste in essere assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. Si precisa, altresì, che non erano in atto processi di stabilizzazione di personale e non si è ricorso a contratti di servizio con soggetti privati che si configurassero come elusivi della disposizione della norma”*.

La Sezione, nel prendere atto di quanto sopra comunicato, accerta la tardiva approvazione del Rendiconto 2020, nonché la tardiva trasmissione degli schemi di Bilancio e degli indicatori finanziari tramite BDAP. Si raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini stabiliti in materia dal legislatore;

- non si segnalano criticità in ordine alla contabilizzazione del FPV;
- l'Ente non ha provveduto nel corso dell'esercizio al riconoscimento e al finanziamento di debiti fuori Bilancio; dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di Rendiconto non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- nel questionario viene dichiarato che, nel corso dell'esercizio 2020, l'Ente ha modificato la programmazione del personale dopo il 20 aprile 2020, alla luce dell'art. 33, co. 2, del DL n. 34/2019 e del successivo D.P.C.M. 17/03/2020 (domande preliminari – punto 17 -pag. 5). Al successivo punto 17.1, relativo alla previsione di un aumento di spesa nel limite del valore - soglia di riferimento, viene però fornita risposta negativa. Inoltre, non viene indicata alcuna percentuale di incremento al punto 17.1.1.

Alla luce di quanto sopra, è stato chiesto di precisare se la modifica richiamata abbia comportato o meno un aumento di spesa, indicando, nel caso di risposta positiva, la relativa percentuale di incremento; è stato così risposto: *“L'incremento di spesa con la modifica del piano occupazionale ammonta ad € 6.924,48 corrispondente ad un incremento percentuale dell'1,88% rispetto alla spesa del personale 2018. Il limite di spesa del personale rideterminato in € 374.986,03 non è stato superato”*.

La Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Amministrazione comunale.

Per quanto riguarda gli ulteriori profili assoggettati al controllo finanziario, dai

documenti istruttori si evince che la costituzione del Fondo per il salario accessorio non è stata certificata dall'Organo di revisione, in quanto *“non ne ricorre la fattispecie”*. Si evince, inoltre, che l'accordo integrativo decentrato è stato sottoscritto entro il 31/12/2020 e che l'Ente ha vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme.

A seguito di richiesta istruttoria, in merito alla mancata certificazione da parte dell'Organo di revisione sulla costituzione del Fondo per il salario accessorio, è stato comunicato che: *“Per quanto riguarda la risposta “non ricorre la fattispecie” in merito alla certificazione del fondo per il salario accessorio, si precisa che il fondo medesimo non è stato sottoposto all'esame di questo organo di revisione”*.

Si richiama il Comune di Arquà Petrarca al rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

- l'Ente, per l'adozione del Piano della performance, di cui al D. lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ha assunto uno specifico provvedimento in data 30/01/2020;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il relativo principio contabile;
- in merito allo Stato patrimoniale, dall'esame del questionario sul Rendiconto 2020 emerge che l'Ente si è avvalso della facoltà di redigere la situazione patrimoniale semplificata, secondo le indicazioni del DM 10/11/2020. Al riguardo, viene dichiarato che l'Ente ha provveduto a trasmettere la delibera della Giunta, con la quale ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economico - patrimoniale, alla BDAP e che ha aggiornato, al fine di elaborare la situazione patrimoniale semplificata, gli inventari al 31 dicembre 2020. Tuttavia, l'Organo di revisione nella propria relazione segnala, per quanto concerne l'obbligo di aggiornamento degli inventari, il 2019 come ultimo anno di aggiornamento.

In merito ai chiarimenti richiesti, l'Ente ha precisato che: *“Si tratta di un errore in quanto l'anno di aggiornamento è il 2020 e cioè l'anno cui fa riferimento il rendiconto”*.

Il Collegio richiama nuovamente l'attenzione sulla corretta compilazione del questionario.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e sul Rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Arquà Petrarca (PD):

- rileva il superamento del parametro previsto dal DM 28 dicembre 2018, Indicatore 12.4 *“Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio”*, dando comunque atto del positivo percorso di rientro intrapreso dall'Ente dal disavanzo accertato in sede di approvazione del Rendiconto per l'anno 2019;
- invita a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti mantenuti in Bilancio e raccomanda l'adozione di ogni misura utile a marginalizzare il rischio di perdita;

- raccomanda di porre in essere ogni accorgimento volto a rendere più fluida la gestione di cassa, al fine di evitare il ricorso in via ordinaria ad anticipazioni di tesoreria;
- rileva un indicatore di tempestività dei pagamenti positivo, pari a 44,52 giorni per l'anno 2020;
- raccomanda un attento e costante monitoraggio della partecipata "Consorzio Padova Sud" e, più in generale, dei propri organismi partecipati, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul Bilancio comunale;
- invita l'Organo di revisione, per gli esercizi successivi, alla verifica della corretta compilazione del questionario;
- accerta la tardiva approvazione del Rendiconto 2020, nonché la tardiva trasmissione degli schemi di Bilancio e degli indicatori finanziari tramite BDAP; si raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini stabiliti in materia dal legislatore;
- rileva che per il 2020 la costituzione del Fondo per il salario accessorio non è stata certificata dall'Organo di revisione e richiama al rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Arquà Petrarca (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2023.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 8 maggio 2023

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini